SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 1974

Presidenza del Vice Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » **(1259-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 733, 734
ASSIRELLI, *relatore alla Commissione* . . 733
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 734
MARANGONI 733
ZUGNO 733

Discussione e approvazione:

« Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 » **(1550)** (*D'iniziativa dei deputati Fusaro; Ferri Mario ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 732, 733
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 732
PINNA 732
ZUGNO 732

La seduta ha inizio alle ore 17,05.

MARANGONI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge

23 gennaio 1968, n. 29 » (1550), d'iniziativa dei deputati Fusaro; Ferri Mario ed altri
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 », d'iniziativa dei deputati Fusaro; Ferri Mario, Achilli, Canepa, Cascio, Colucci, Spinelli, già approvato dalla Camera dei deputati e di cui sono io stesso il relatore.

Come i colleghi ricorderanno, il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, ha introdotto delle nuove disposizioni in materia doganale. Tra queste vi sono quelle riguardanti la rappresentanza dei proprietari di merci. Come tutti sanno i proprietari di merci si servonodi propri rappresentanti e cioè degli spedizionieri doganali, i quali sono incaricati di effettuare per conto dei proprietari tutte le operazioni di carattere doganale. Il citato decreto ha stabilito, tra l'altro, i compiti degli spedizionieri, in che modo questi possono essere coadiuvati da altro personale, i requisiti per ottenere la qualifica di spedizioniere e quella di personale ausiliare, nonchè la iscrizione di questo personale in appositi albi. Il decreto, inoltre, conteneva una norma transitoria in virtù della quale tutti i procuratori doganali che al 30 giugno 1971 risultavano da almeno un anno ammessi ad operare in dogana, potevano automaticamente ottenere la patente di spedizioniere in deroga alle norme di carattere generale che prevedono un apposito esame. Oggetto del presente disegno di legge è appunto la modifica di qucsta norma, in quanto alcune persone non hanno potuto usufruire di questa agevolazione perchè non possedevano il requisito del minimo di un anno di lavoro svolto presso le dogane e questo non a causa di situazioni ascrivibili agli stessi interessati, ma per la trascuratezza dei loro datori di lavoro, che non li avevano iscritti in tempo tra coloro che potevano usufruire della stessa norma. Con il disegno di legge in esame si tende a sanare questa situazione, che interessa circa trecento persone sparse in tutte le zone doganali d'Italia, sopprimento nell'articolo 126 del già citato decreto le parole: « da almeno un anno ».

In considerazione di queste particolari circostanze e dopo aver approfondito l'esame svolto dall'altro ramo del Parlamento, ritengo che il provvedimento meriti di essere approvato ed invito quindi i colleghi ad esprimere voto favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Essendo convinti della validità delle argomentazioni portate dall'onorevole relatore ed avendo giudicato favorevolmente il testo approvato dalla Camera dei deputati, siamo favorevoli alla sua approvazione.

Z U G N O . Noi riteniamo opportuna la estensione del beneficio previsto dall'articolo 126 anche a coloro che non hanno raggiunto il requisito del minimo di un anno e siano quindi favorevoli alla approvazione del disegno di legge in esame, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Ringrazio il Presidente Segnana per la sua relazione chiara e concisa e gli onorevoli senatori intervenuti per avere espresso il parere favorevole dei rispettivi Gruppi e faccio presente che il Ministero delle finanze non è contrario alla approvazione del disegno di legge in esame, perchè sono venute meno le ragioni di opportunità che a suo tempo avevano consigliato un criterio di maggiore rigidità. Come il collega Segnana ha giustamente rilevato, la situazione che il disegno di legge in esame tende a sanare non è imputabile ai procuratori doganali ma semmai ai loro datori di lavoro. Il provvedimento in esame inoltre non comporta alcun onere per lo Stato.

P R E S I D E N T E . *relatore alla Commissione.* Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sono soppresse le parole: « da almeno un anno ».

È, inoltre, soppresso l'ultimo comma del suddetto articolo.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » (1259-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* La Camera ha ritenuto di aggiornare, modificandolo, l'articolo 5 del disegno di legge che torna ora al nostro esame: tale modifica concerne sia l'ammontare globale della spesa prevista, rapportata alla fascia temporale 1° settembre 1972-31 dicembre 1974, sia il meccanismo di copertura.

Infatti l'articolo 5 nel secondo comma viene modificato in questo senso: « Al maggior onere, valutato per il periodo dal 1° settembre 1972 al 31 dicembre 1974 in lire 800 milioni, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1974 ».

Quindi, per questo periodo che è, diciamo così, di transizione, in attesa di dettare poi la norma regolamentare, l'onere viene portato da lire 500 milioni a 800 milioni. La Commissione bilancio ha stamane dato parere favorevole. Quindi sotto questo aspetto non vi è nulla da eccepire. Si tratta, ripeto, di un aggiornamento necessario, per cui invito la Commissione ad approvare senz'altro la modifica apportata dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati.

M A R A N G O N I . Noi concordiamo con quanto ha detto il senatore Assirelli perchè riteniamo si tratti in sostanza di un opportuno adeguamento; siamo, pertanto, pienamente favorevoli all'approvazione del provvedimento.

Z U G N O . Mi sembra che la modificazione introdotta dalla Camera sia molto opportuna in quanto indica con chiarezza tutto il periodo a cui si riferisce lo stanziamento previsto al secondo comma dell'articolo 5 e che viene, al contempo, aumentato da lire 500 milioni a 800 milioni, in considerazione anche del fatto che ora copre un periodo di tempo che va fino al 31 dicembre 1974; il che è indubbiamente molto più preciso, perchè lo stanziamento indicato per il 1974 era molto vago. Infatti, nel precedente testo, si parlava soltanto del 1973 e la copertura era soltanto per tale anno. Ora, una siffatta

indicazione della copertura non appariva formalmente perfetta dal punto di vista dell'articolo 81 della Costituzione, anche per il ritardo notevole con cui è stato approvato il disegno di legge, che da noi comunque è stato varato il 5 dicembre 1973. Infatti il bilancio di previsione era già stato approvato e quindi era opportuno indicare, anche per il 1974, l'importo che doveva gravare su tale bilancio. Ritengo perciò che sia sotto l'aspetto sostanziale, quantitativo, sia sotto l'aspetto formale, questo secondo comma dell'articolo 5, così come è stato modificato dalla Camera dei deputati, è molto più preciso rispetto a quello approvato precedentemente dal Senato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è favorevole. Avevo preparato una serie di calcoli, ma mi pare che la coincidenza di opinioni da parte di tutti i settori possa esimermi dal dare lettura del complicato meccanismo di bilancio che porta l'onere da lire 500 milioni a 800 milioni, per sanare il periodo 1° settembre 1972-31 dicembre 1973 e il maggior onere per il 1974. Come loro sanno, questo provvedimento, per il quale, peraltro, il Consiglio di amministrazione del Ministero aveva espresso parere favorevole, va incontro a quelle che sono le legittime esigenze del personale dell'Azienda dei Monopoli di Stato.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame e alla votazione della modifica apportata dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 e il primo comma dell'articolo 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Al maggior onere, valutato per il periodo dal 1° settembre 1972 al 31 dicembre 1974 in lire 800 milioni, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1974.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il terzo comma dell'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO